

Decreto federale che proroga e aumenta il credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2011³,

decreta:

Art. 1

¹ Per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono approvati una proroga e un aumento di 112 milioni di franchi del sesto credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario della Confederazione fino al 31 dicembre 2012.

² L'aumento del sesto credito quadro sarà sbloccato solo dopo l'esaurimento di quest'ultimo, verosimilmente a partire dal 1° luglio 2011.

Art. 2

Il credito può essere utilizzato in particolare per finanziare:

- a. contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura accordati a organizzazioni internazionali (intergovernative e non governative) e a enti assistenziali internazionali, nonché la realizzazione delle operazioni umanitarie decise dal Consiglio federale;
- b. la azioni dirette all'estero del Corpo svizzero di aiuto umanitario, nonché la formazione e l'equipaggiamento dei membri del Corpo;
- c. il reclutamento di personale in seno al Corpo svizzero di aiuto umanitario e di personale esterno necessario per l'attuazione e il sostegno delle azioni dirette dell'aiuto umanitario della Confederazione;
- d. la fornitura di prodotti lattieri di origine svizzera e di altri aiuti alimentari, segnatamente cereali o prodotti cerealicoli;

¹ RS 101

² RS 974.0

³ FF 2011 4453

- e. qualsiasi altra forma di aiuto umanitario che consente di conseguire gli obiettivi dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.